

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste della Società British American Tobacco Italia S.p.A. per la modifica dei contenuti dichiarati di nocività di varie marche di sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

I contenuti dichiarati di nocività delle seguenti marche di sigarette sono così modificati:

	mg nicotina	mg catrame da	mg monossido CA	mg nicotina	mg catrame a	mg monossido CA
N80 FILTRO	0,9	10,0	9,0	0,9	10,0	10,0
DUNHILL FINE CUT BLUE	0,6	8,0	10,0	0,7	7,0	9,0
DUNHILL FINE CUT SILVER	0,3	4,0	5,0	0,4	4,0	4,0

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2008

Il direttore generale: TINO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 dicembre 2007.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358 e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651 e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1916, n. 124 concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 11 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 228 dell'ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2006 n. 289) concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2006;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi ovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle Regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Ritenuto di non dover differenziare l'indennizzo degli ovi-caprini non iscritti ai LL.GG. rispetto a quelli iscritti, considerato l'esiguo numero di questi ultimi;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2007 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la nota n. 610 del 16 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 394,38 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 723,33 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2006 in € 366,85 a capo, viene aumentata a € 412,89 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in € 672,30 a capo, viene aumentata a € 756,67 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in € 77,78 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 10 gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in € 92,21 a capo, viene aumentata a € 102,31 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 27 dicembre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 193

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2007

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 394,38		Indennità spettante nella misura massima di € 723,33 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	132,04	98,41	242,09	187,77
VITELLONE maschio.....	//	113,52	//	187,50
femmina	261,10	197,98	482,43	375,02
MANZO maschio	//	127,63	//	187,50
femmina	361,66	269,81	661,45	516,44
BUE	//	98,26	//	187,50
VACCA Di età non superiore a 8 anni ...	394,38	312,23	723,33	565,65
Di età superiore a 8 anni	327,74	256,24	604,35	470,06
TORO.....	131,71	106,19	217,05	175,39

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2007

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 412,89		Indennità spettante nella misura massima di € 756,67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO) maschio.....	//	104,70	//	173,33
femmina	229,44	182,85	424,32	347,16
MANZO (BUFALO) maschio	//	118,22	//	173,33
femmina	317,11	249,98	581,62	477,92
BUE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni ...	412,89	343,78	756,67	620,82
Di età superiore a 8 anni	342,57	281,21	632,14	516,55
TORO (BUFALO).....	129,25	104,70	213,41	173,33

08A01514